

N. R.G. 49861/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. xxxxx xxxxxx xxxx ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **49861/2018** promossa da:

COND. XXX XXXXXXXXXXXX MILANO (C.F. 80297660153), con il patrocinio dell'avv. XXXXXXXXXXXX XXXXXX
elettivamente domiciliato in VIA XXXXXXXX, XX 20145 MILANO presso il difensore avv. XXXXXXXXXXXX
XXXXXX

ATTORE

contro

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (C.F.), con il patrocinio dell'avv. XXXXXXXX XXXXXXXX elettivamente domiciliato in
VIA XXXXXXXXXXX 20137 MILANO presso il difensore avv. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

CONVENUTO

XXXXXXXX XXX XXX (C.F.), con il patrocinio dell'avv. XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX elettivamente
domiciliato in CORSO XX XXXX XXXXX 20122 MILANO presso il difensore avv. XX XXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX X

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali

anteriori alla decisione della causa.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione il Condominio di Via XXXXXXXX n. XX Milano ha convenuto in giudizio la sig.ra XXXXXXX XXXXXXXX, ex amministratrice per la gestione 2002 - 2017 in quanto inottemperante agli obblighi di mandato, ne ha , quindi, chiesto la condanna al pagamento a favore del condominio “delle somme risultante in corso di causa e di giustizia, di cui alla cartella Agenzia delle Entrate n. 068/2018901577414/00, divenuta esecutiva per mancata opposizione nei termini”, oltre alla condanna delle “ convenuta a rendere il conto della gestione e alla consegna della documentazione condominiale, e la condanna al risarcimento di tutti i danni, risultanti in corso di causa”.

Si costituiva XXXXXXX XXXXXXXX contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la XXXXXXX XXXXXXXXXXXX spa per essere tenuta indenne dalla Compagnia di assicurazione per qualunque somma che fosse stata condannato a pagare.

Autorizzata la chiamata in causa ed effettuata la stessa, si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice che a sua volta, nel merito, chiedeva respingersi integralmente sia le domande proposte nei confronti del convenuto che quelle proposte nei suoi confronti.

Istruita la causa con ctu, il giudice concedeva i termini di cui all’art. 190 epe per il deposito delle memorie conclusioni e delle repliche.

L'amministratore condominiale deve svolgere l'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1170 c.c.), deve rendere il rendiconto al mandante/condomino, permettere allo stesso di essere informato su tutta l'attività di gestione svolta e di esaminare la documentazione contabile per poter verificare l'idoneità della stessa.

Nel caso in esame, la sig.ra XXXXXXX XXXXXXX ha amministrato il Condominio attore dal 25/06/2002 al 14/11/2017.

Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della ctu espletata, tecnicamente, logicamente e adeguatamente motivata, risulta un credito del Condominio nei confronti della convenuta di € 18.917,39 (pag. 15 elaborato peritale)” relativo alla cartella Ader e afferenti voci (sanzioni/interessi, interessi di mora e spese accessorie di riscossione) conseguenti all’inadempimento della convenuta per il mancato versamento di tasse, composte contributi, notificate con le sub cartelle nel periodo 2006/2016” l'imputabilità di tali somme comportano la condanna della convenuta alla rifusione a favore del Condominio della somma di € 18.917,39 non possono essere accolte, perchè non

sufficientemente provate, le ulteriori domande folte dal condominio.

Va poi esaminata la domanda di manleva della convenuta nei confronti della soc. XXXXXXXX XXXXXXXX XXX; la polizza invocata, per tacer d'altro, per ragioni oggettive soggettive non copre (si veda , in tal senso il punto 4.1 delle condizioni generali di assicurazione).

Senza dire che, anche ratione temporis, va esclusa l'operatività della garanzia assicurativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così decide:

Dichiara tenuta e condanna XXXXXXXX XXXXXXXX al pagamento in favore del Condominio di Via xxxxxxx n. xx Milano dell'importo di € 18.913,79 e interessi dalla domanda al saldo.

Condanna XXXXXXXX XXXXXXXX alla rifusione delle spese, oltre che di mediazione anche presente giudizio in favore del condominio attore liquidate in € 4.800,00 per compensi ed € 548,00 per spese, oltre Iva, Cpa, e spese generali nella misura del 15%. Condanna XXXXXXXX XXXXXXXX a corrispondere a favore di XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, chiamata in giudizio, le spese e competenze di lite, liquidate in € 3.500,00 per compensi; a spese generali nella misura del 15% dei compensi ed accessori di legge e a carico definitivamente di XXXXXXXX XXXXXXXX le spese di ctu e di ctp.

Milano, 17 marzo 2023

Il Giudice

Dott. XXXXX XXXX XXXXX